



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona

Sezione III Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10933/2016 R.G. promossa da:

GIOVANNI (C.F.) rappresentato e difeso
dall'avv. del foro di con indirizzo di p,e.c riportato in
atto di citazione;

ATTORE

contro

BANCO BPM, già BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, (C.F.
03700430238) rappresentata e difesa dall'avv.

con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE

Conclude come in atto di citazione.

PARTE CONVENUTA

Si chiede il rigetto della domanda in quanto infondata per i motivi in fatto e in
diritto esposti in atti, con la rifusione delle spese di causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE



Giovanni ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale il Banco Popolare Società Cooperativa esponendo che, in data 18.09.2014, aveva richiesto alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c. la concessione di un mutuo ipotecario/finanziamento, dell'importo di euro 160.000,00, necessario per l'acquisto di un immobile sito in Roma, via M. Menghini ma l'istituto di credito aveva disatteso la sua richiesta dopo aver rilevato l'esistenza a suo carico di una segnalazione in CAI CARTER.

Egli aveva quindi effettuato delle ricerche ed aveva potuto appurare di essere stato segnalato alla Cai Carter dalla filiale di L'Aquila della società convenuta, sebbene egli non avesse intrattenuto nessun rapporto di conto corrente con essa né tantomeno detenesse carte di pagamento consegnategli da quell'istituto mentre aveva rapporti solo con una agenzia di Roma della Banca Popolare di Novara.

Ritenendo che la predetta segnalazione fosse stata del tutto illecita l'attore ha avanzato domanda di condanna della convenuta alla immediata cancellazione della medesima nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, che aveva subito per effetto di quella condotta e che ha quantificato nella somma di euro 50.000,00.

A seguito della notifica dell'atto di citazione si è costituito in giudizio il Banco Bpm Società per azioni, quale successore del Banco Popolare Società Cooperativa, contestando specificamente solo il quantum della pretesa di controparte.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti è opportuno innanzitutto precisare che la convenuta nel corso del giudizio non ha contestato né la lamentata segnalazione del nominativo del _____ nella Cai Center né la totale mancanza dei presupposti di essa, ammettendo così implicitamente l'an della propria responsabilità.

Solo in comparsa conclusionale (pag. 9) ha contestato tale presupposto richiamando un proprio documento, che era stato prodotto sub 6 dall'attore, a sostegno della propria posizione ma è evidente come tale contestazione sia tardiva.

La controversia attiene pertanto ai soli profili risarcitori.



Orbene, delimitato il thema decidendum nei termini succitati, deve escludersi che l'attore abbia fornito prova del lamentato danno patrimoniale, che sarebbe consistito in una perdita di chance, ovvero nella impossibilità di concludere l'acquisto dell'immobile indicato in atto di citazione, di proprietà di un terzo, tale Maria Teresa Mori.

Infatti, come ha opportunamente evidenziato la difesa della convenuta, non è stato dimostrato che, in mancanza di segnalazione alla C.A.I., l'istituto di credito al quale si era rivolto il avrebbe concesso il finanziamento richiesto, perché l'attore non ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti per accedere al credito.

Inoltre, l'attore non ha nemmeno comprovato il proprio assunto che la propria proposta irrevocabile d'acquisto di tale immobile, e che ha prodotto sub 2, era stata accettata dalla proprietaria.

Tale documento infatti è privo di sottoscrizione nella parte riservata alla accettazione di esso, e alla mancanza di tale indispensabile dato formale non può supplire la dichiarazione scritta della venditrice prodotta in causa dall'attore in quanto è successiva al momento della formulazione della proposta e anche alla formalizzazione della richiesta di finanziamento.

In ogni caso poi poichè l'attore non ha formulato dei capitoli di prova orale su tale circostanza non è stata dimostrata autenticità e provenienza del documento.

All'attore spetta invece il ristoro del danno non patrimoniale subito per effetto della condotta illecita della convenuta e da lui qualificato, alternativamente, come danno alla immagine o da illecito trattamento dei danni personali.

Sul punto occorre evidenziare che nella giurisprudenza di legittimità è piuttosto diffuso un indirizzo che riconosce la risarcibilità del danno da lesione di immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente a fronte della illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi. Si è infatti affermato che in tale caso: "sussiste il danno da lesione dell'immagine. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla



misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito" (Cass. n. 12929/2007; Cass. 12626/2010, 2014/15609).

Tale orientamento è in linea con un altro, in tema di illegittimo protesto di assegno o cambiale, secondo il quale in tali ipotesi "sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito - senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza - sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo soddisfacente ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede" (Cass. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998).

A tali indirizzi sembra contrapporsi un altro secondo il quale "Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento" (Cass., sez. VI, 24/09/2013, n. 21865).

Si noti che lo stesso principio è stato affermato, con riguardo all'ipotesi della illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, dal momento che la Suprema Corte escluso che il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, possa essere considerato in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento di tale condotta, anche qualora la si consideri pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cass., sez. III, 05/03/2015, n. 4443; Cass. sez. I, 25/01/2017, n. 1931).

La seconda delle pronunce appena citate ha però precisato che "Può ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè - più precisamente - goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 - 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze



specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato".

Dalla lettura della sua motivazione si evince anche che la domanda risarcitoria era stata rigettata per tardiva allegazione dei danni non patrimoniali. Analogamente un'altra più recente pronuncia (Cass. 19/7/2018, n.19137), nel ribadire i suddetti principii, ha ritenuto congruo il ragionamento del giudice di appello che aveva negato il diritto al risarcimento per la lesione della immagine ad un avvocato segnalato alla centrale rischi come cattivo pagatore per un errore, perché non era stata fornita prova della ricaduta negativa dell'accaduto sulla sua attività.

Altre decisioni, che hanno parimenti escluso la risarcibilità del danno alla reputazione, hanno al contempo chiarito come esso possa però essere desunto in via presuntiva da determinate circostanze di fatto.

Così Cass, sez. III, 15/04/2015, n. 7661 ha affermato che, nel caso in cui venga lamentato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, da illegittimo protesto: "Spetta al danneggiato allegare con sufficiente precisione i fatti nei quali il danno si concreta e offrire elementi per la relativa valutazione, fra i quali la durata della pubblicazione del protesto, la presenza o meno di rettifica, i dettagli dell'eventuale difficoltà di accesso al credito, dell'eventuale contrazione dell'attività economica, nonché qualsiasi elemento atto a desumere l'effettivo discredito al buon nome dell'imprenditore in termini di gravità della lesione e della non futilità del danno. È ammessa la prova per presunzioni dell'esistenza del danno, purché le allegazioni siano state adeguate e complete, perché, in difetto, il ricorso a presunzioni darebbe in concreto vita a un automatismo fra illegittimità del protesto e sussistenza del danno che, appunto per la natura di danno-conseguenza, deve essere ripudiato.

Ed in riferimento all'analoga ipotesi della diffamazione a mezzo stampa si è detto che la prova del danno alla reputazione "può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni), assumendosi, a tal fine, come specifici parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto



sociale e professionale (Cass. civile, sez. III, 12/06/2015, n. 12225; Cass. 28/9/2012, n. 16543).

A ben vedere allora la questione in esame va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato che, nel caso di specie, hanno ad oggetto quantomeno la durata e l'ambito oggettivo e soggettivo della segnalazione.

Del resto opinando diversamente si graverebbe il danneggiato di una probatio diabolica, quale quella di dimostrare le ripercussioni della segnalazione che non sono percepibili oggettivamente, ovvero l'esistenza di un suo stato di disagio, di patema, di sofferenza conseguente alla vicenda che però non è passibile di una prova per testi. Essa sarebbe infatti eminentemente valutativa, nonostante il diverso avviso di una pronuncia della Cassazione in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 15 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy (Cass. sez. VI, 26/09/2013, n. 22100 che ha ritenuto possibile una simile prova).

Orbene, nel caso di specie l'attore ha offerto concreti elementi di fatto dai quali desumere, in via presuntiva, il lamentato danno alla propria reputazione, sia pure solo quale persona fisica (egli infatti solo negli atti conclusivi ha allegato anche la qualità di legale rappresentante di alcune società), ed in particolare la durata della segnalazione (dal 22 ottobre 2014, data alla quale risale la risposta negativa della Banca Popolare dell'Emilia Romagna ad oggi) ed il fatto che la notizia lesiva non solo fosse stata percepibile da terzi ma fosse anche stata effettivamente rilevata da un determinato soggetto, quale l'istituto di credito al quale si era rivolto (la circostanza peraltro non è stata contestata).

Deve anche osservarsi come la notizia correlata alla segnalazione di revoca dalla carta di pagamento sia comunque indicativa di incapacità a far fronte alle connesse obbligazioni e quindi pregiudizievole per la reputazione.

Alla luce di tali elementi somma che si stima adeguata a risarcire il riscontrato danno è quella di euro 4.000,00, tenuto conto che la segnalazione per cui è causa è meno grave di quella a sofferenza.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza.



Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per la fase di trattazione e per la fase decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.

Sull'importo riconosciuto a titolo di compenso all'attore spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata e della somma versata per contributo unificato.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, condanna la convenuta alla immediata cancellazione del nominativo dell'attore dalla Centrale Allarmi Interbancaria, segmento Carter, nonché a corrispondere al medesimo la somma di euro 4.000,00 e a rifondergli le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 1.215,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.

Verona 29/11/2018

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

